

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, BOSSO, CATALDO, PASQUATO e VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1964

Proroga della legge 14 febbraio 1964, n. 38,
recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali
calamità naturali o avversità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 febbraio 1964, n. 38, autorizzava all'articolo 1 una spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al Titolo I capitolo primo, al Titolo II ed al Titolo III capitoli terzo, quarto e quinto della legge 21 luglio 1960, n. 739, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della legge medesima.

La stessa legge, all'articolo 2, autorizzava una spesa di 5 miliardi di lire per concedere alle aziende agricole medesime un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale.

In pratica la suddetta legge non fece altro che rifinanziare alcune provvidenze di cui alla citata legge 739 e successive modificazioni, ancora in vigore ma rese inapplicabili per l'esaurirsi dei finanziamenti.

Oggi la situazione che rese necessaria la emanazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38, si ripete, in quanto le disponibilità finanziarie per l'applicazione delle provvidenze citate di cui all'articolo della legge suddetta sono state tutte già impiegate. Quanto alle disponibilità per le provvidenze citate di cui all'articolo 2 della legge medesima, e cioè quelle riguardanti concorsi

statali sui prestiti di esercizio, pur non essendo ancora del tutto esaurite sono divenute, di fatto, inutilizzabili in questi ultimi tempi per la difficoltà di ottenere da parte degli agricoltori crediti di esercizio dagli istituti specializzati.

Comunque, poichè tutte le provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono applicabili solamente nei riguardi delle aziende agricole che abbiano subito danni antecedentemente alla data d'applicazione della legge stessa, anche qualora i fondi ancora disponibili per la concessione di contributi statali sui prestiti di esercizio potessero essere utilizzati, rimarrebbero sempre escluse le aziende danneggiate posteriormente.

Per la sopra descritta situazione oggi si trovano, senza tutela alcuna, tutte le aziende agricole danneggiate posteriormente al 15 marzo 1964 e con una tutela limitata al concorso sui prestiti e, di fatto, esistente solamente sulla carta, quelle danneggiate anteriormente.

Purtroppo le calamità naturali e le avversità atmosferiche sono eccezionali soltanto nelle speranze degli uomini. In realtà, esse si ripetono; e del resto la statistica ci insegna essere molti avvenimenti — che a

ragione si possono considerare eccezionali per i singoli luoghi o le singole persone — ordinari, o quasi, quando si prende in esame una numerosa collettività o un vasto territorio.

Così oggi, in molte parti d'Italia, vi sono coltivatori agricoli che attendono — come altri infelici prima di loro hanno atteso, e per fortuna ricevuto — la prova delle concrete solidarietà nazionali dinanzi ai danni gravissimi loro arrecati dalle avversità atmosferiche.

Poichè gli eventi naturali non rispettano i termini tocca a noi prorogarli.

Il presente disegno di legge tende, appunto, a rendere possibile l'applicazione delle provvidenze di cui trattasi alle aziende danneggiate fino alla sua entrata in vigore, sia mediante nuovi finanziamenti, sia mediante la proroga dei termini stabiliti dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Non possiamo nasconderci che, in base alle considerazioni su esposte, sarebbe opportuna una legge, con effetti non più limitati nel tempo, una legge, cioè, che con la data della propria entrata in vigore non ponesse, ancora una volta, un termine destinato purtroppo, col passare del tempo, ad apparire di nuovo iniquo, ma la situazione non favorevole del bilancio dello Stato ci dissuade dal pregiudicare l'immediata elargizione di un soccorso necessario ed invocato per prevedere in modo organico e permanente (come, per esempio, mediante la istituzione di un fondo di solidarietà nazionale) i casi futuri.

In questa sede si renderebbe opportuno altresì prevedere una procedura meno complessa di quella studiata dalle attuali disposizioni di legge per quanto concerne l'accertamento da parte dei competenti Uffici della Pubblica amministrazione dei danni sofferti dalle singole aziende e la erogazione dei prestiti da parte degli istituti e degli enti creditizi.

Per ciò che riguarda le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, abbiamo ritenuto sufficiente un rifinanziamento complessivo di lire 3 miliardi. Vi è da notare, a questo proposito, che, essendosi provveduto con legge 5 luglio 1964, n. 606, al rifinanziamento delle provvidenze di cui alla lettera c) del medesimo articolo 1, i finanziamenti integrativi proposti riguardano solo le provvidenze ivi previste alle lettere a), b) e d).

Per ciò che riguarda le provvidenze di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 38 abbiamo ritenuto sufficiente, dato che ancora non è stato esaurito il finanziamento ivi stabilito, una integrazione allo stesso di lire 1 miliardo, per gli esercizi finanziari 1° luglio-31 dicembre 1964 e 1965.

L'articolo 3 indica i mezzi per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento.

L'urgenza del provvedimento proposto ci fa confidare in una sua rapida approvazione. L'articolo 5 prevede appunto che questo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 15 marzo 1964, stabilito all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1964, numero 38, recante provvidenze in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezio-

nali calamità naturali o avversità atmosferiche, è prorogato a tutti gli effetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli scopi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* di cui al medesimo articolo 1 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, così suddivisa:

a) per la concessione dei contributi e delle somme di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, lire 1.500 milioni, in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1965;

b) per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti, lire 1.000 milioni, in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1965;

c) per la concessione agli ECA da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate, lire 500 milioni, in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

Per gli scopi e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, numero 38, è stanziata la somma di lire 1 miliardo in ragione di 500 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario in corso si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesi-

mo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Le somme eventualmente non impiegate negli esercizi finanziari indicati nella presente legge s'intendono riportate negli esercizi finanziari seguenti.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.